Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 88 del 12 aprile 1956

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 12 aprile 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE SARDA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATE NEL "BOLLETTINO UFFICIALE,, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 1955

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1955, n. 12.
Approvazione della pianta organica del personale del Consiglio Regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 16 *del* 14 *luglio* 1955).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella degli organici provvisori degli uffici del Consiglio regionale della Sardegna, allegata alla legge regionale 5 maggio 1953, n. 20, è sostituita dalla pianta organica allegata alla presente legge.

Art. 2.

La Segreteria particolare del Presidente è così costituita:
1) da un segretario particolare;
2) da un addetto di gruppo *A* o di gruppo *B*;
3) da due impiegati d'ordine di gruppo *C*;
4) da un subalterno;
5) da un autista.

Il personale di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) deve essere scelto tra il personale di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 3.

Le maggiori spese conseguenti all'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1955 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 luglio 1955

BROTZU

Pianta organica del personale del Consiglio regionale della Sardegna

TABELLA *A*

N.	QUALIFICA	Grado
	FUNZIONARI (Gruppo *A*)	
1	Segretario generale	IV - III
3	Direttore	VI - V
7	Capo ufficio Vice direttore Segretario capo Primo redattore resoconti Capo stenografo	VII
12	Primo segretario Redattore resoconti Segretario Aiuto redattore resoconti	X - VIII
23		
	IMPIEGATI DI CONCETTO (Gruppo *B*)	
1	Coadiutore capo	VI
4	Primo coadiutore	VII
9	Coadiutore	XI - VIII
14		
	IMPIEGATI D'ORDINE (Gruppo *C*)	
1	Archivista capo	VIII
2	Primo archivista	IX
3	Archivista	XII - X
7	Applicato 1ª classe	XII - X
10	Applicato	XII - X
23		

TABELLA *B*

N.	QUALIFICA	
	PERSONALE SUBALTERNO	
1	Assistente	(Commesso capo)
3	Capo commesso	(Primo commesso)
6	Primo commesso	(Usciere capo)
7	Commesso	(Usciere)
17		

TABELLA *C*

N.	QUALIFICA
8	Personale di pulizia

BROTZU

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1955, n. 13.

Nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 24 *del* 26 *ottobre* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con gli istituti interessati tendente a differire il pagamento delle cambiali rilasciate in base alla legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, per il 50 % dell'ammontare di ciascuna di esse al 31 ottobre 1956 e per il restante 50 % al 31 ottobre 1957.

L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata ad assumere l'onere derivante dal pagamento degli interessi relativi.

Art. 2.

La garanzia prevista dall'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, è estesa all'intero importo delle cambiali in conformità a quanto disposto nell'articolo precedente.

Art. 3.

Il fondo di garanzia previsto dal terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, che si stabilisce in lire 72.000.000, sarà prelevato dal cap. 179 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1955.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 ottobre 1955

BROTZU

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1955, n. 14.

Variazioni agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1955 ed istituzione di un nuovo capitolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 26 *del* 5 *novembre* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati i seguenti storni sui capitoli, appresso indicati, dello stato di previsione del corrente esercizio approvato con la legge regionale 30 dicembre 1954, n. 26:

a) diminuire dal:

Cap. 57. — Spese per la profilassi della echinococcosi, della distomatosi, della strongilosi, della tubercolosi bovina e della rabbia (legge regionale 23 giugno 1950, n. 29)	L.	15.000.000
Cap. 179. — Incremento del fondo per il credito agrario	»	15.000.000
Totale	L.	30.000.000

b) aumentare al:

Cap. 55. — Spese per l'organizzazione dei servizi igienici e per i servizi profilattici (T. U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . L. 30.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del corrente esercizio, approvato con la legge regionale 30 dicembre 1954, n. 26, sono autorizzate le seguenti variazioni:

a) diminuire dal:

Cap. 179. — « Incremento del fondo per il credito agrario » . . L. 63.000.000

b) istituire:

Cap. 153-*bis*. — « Spese per l'assunzione dell'onere degli interessi per i prestiti contratti da allevatori di bestiame per l'acquisto di mangimi (legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, art. 7, comma primo) » . . . L. 63.000.000

Art. 3.

Il capitolato aggiuntivo 195 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1955, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 3 febbraio 1955, è soppresso.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 novembre 1955

BROTZU

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1955, n. 15.
Contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 27 *del* 9 *novembre* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro, come buoi, cavalli o muli:

a) ai proprietari coltivatori diretti, singoli o associati, che ne facciano impiego in modo prevalente nei rispettivi fondi;

b) ai piccoli imprenditori agricoli non proprietari, singoli o associati, che ne facciano impiego in modo prevalente nelle rispettive aziende.

I contributi non possono superare, nei casi di cui alla lettera *a*), la misura del 50 per cento, e, nei casi di cui alla lettera *b*), quella del 30 per cento del costo dell'animale da lavoro.

Art. 2.

Per un periodo di cinque anni dalla data di concessione dei contributi, i beneficiari non possono distogliere dall'impiego di cui alle lettere *a*) o *b*) dell'articolo precedente il bestiame acquistato, nè cederlo nè alienarlo, comunque, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore all'agricoltura che potrà concederla in base a domanda motivata nei soli casi di provata impossibilità ad usare utilmente del bestiame.

Art. 3.

In caso di inadempienza degli obblighi previsti nell'articolo precedente i beneficiari devono restituire il contributo in misura proporzionale al periodo dell'avvenuto sfruttamento.

Art. 4.

Le domande di concessione dei contributi devono essere dirette all'Assessore all'agricoltura per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura i quali esprimono il proprio parere.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore alla agricoltura e sono liquidati su presentazione dei documenti comprovanti l'acquisto.

I contributi possono essere accordati una sola volta per ciascun richiedente singolo e per non più di due capi.

Art. 5.

Le norme di applicazione della presente legge saranno emanate con apposito regolamento da approvarsi, entro tre mesi ai sensi dell'art. 4, capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

Art. 6.

E' istituito nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 1955 il capitolo 143-*bis* « Contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro ».

A favore di detto capitolo è stornata dal cap. 143 la somma di lire 25.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 novembre 1955

BROTZU

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 1955, n. 16.
Collaudazione di opere regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 27 *del* 9 *novembre* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La collaudazione dei lavori eseguiti con finanziamento della Regione è affidata, con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici, a funzionari a riposo dello Stato o di enti locali, ed a liberi professionisti.

L'incarico può essere anche conferito a funzionari in attività di servizio presso uffici statali o di enti locali su designazione del rispettivo capo ufficio.

In casi di opera di notevole importanza la collaudazione è affidata ad una Commissione che può essere composta di membri tecnici ed amministrativi.

Art. 2.

E' istituito presso l'Assessorato ai lavori pubblici un albo speciale di collaudatori ai quali affidare incarichi di collaudo delle opere pubbliche regionali.

Possono iscriversi all'albo: ingegneri ed architetti di pubblici uffici statali e di enti locali territoriali sia in attività di servizio che a riposo e liberi professionisti iscritti negli albi professionali da non meno di quindici anni in possesso di titoli comprovanti la esecuzione di importanti lavori.

La iscrizione all'albo speciale regionale viene chiesta dagli interessati o effettuata d'ufficio previo parere di una Commissione composta dal direttore dei servizi dell'Assessorato ai lavori pubblici, presidente, da un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici di grado non inferiore al sesto e dal presidente dell'Associazione regionale ingegneri ed architetti in qualità di membri.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato ai lavori pubblici.

Non può essere nominato collaudatore, nè può far parte della Commissione collaudatrice, chi abbia preso parte alla redazione del progetto ovvero alla sorveglianza o direzione dei lavori.

Art. 3.

Gli onorari ed i compensi diversi da corrispondere ai collaudatori di opere pubbliche regionali vengono conteggiati come appresso:

1. Onorari a percentuale:

a) funzionari in servizio dello Stato e degli enti locali: onorari di cui alla tabella *C* della tariffa ufficiale in vigore per prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti (legge 2 marzo 1949, n. 143), con la riduzione del 35 per cento;

b) funzionari a riposo dello Stato e degli enti locali: onorari di cui alla tabella *C* della suindicata tariffa, con la riduzione del 25 per cento;

c) liberi professionisti competenze previste dalle tariffe nazionali in vigore al momento dell'incarico.

2. Compensi a vacazione e rimborso spese vive:

a) con una percentuale compresa fra il 30 ed il 60 per cento degli onorari di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

b) liberi professionisti: i compensi verranno corrisposti nella misura oraria prevista dai singoli ordini con speciale deliberazione.

Qualora il collaudatore provveda ad eseguire la revisione contabile, gli verrà corrisposta una ulteriore percentuale del 25 per cento limitatamente agli importi relativi al collaudo.

Art. 4.

Le spese di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 68 del bilancio 1955 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 novembre 1955

BROTZU

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1955, n. 17.

Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1955.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 27 del 9 novembre* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1954, n. 26, sono convalidati i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti la prelevazione delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l'esercizio in corso:

decreto 4 aprile 1955, n. 5046/629	L. 2.900.000
decreto 1° agosto 1955, n. 19 .	» 72.000.000

Art. 2.

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione dell'entrata (tabella *A*) per l'esercizio finanziario corrente annesso alla legge regionale 30 dicembre 1954, n. 26, sono variati nel modo seguente:

Variazioni in aumento:

Cap. 12. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	L. 250.000.000
Cap. 14. — Tassa di bollo	» 135.000.000
Cap. 18. — Imposta generale sull'entrata	» 280.000.000
Cap. 20. — Imposta di consumo sui tabacchi	» 180.000.000

Nello stato di previsione sopracitato è istituito il seguente capitolo:

Cap. 35-*bis*. — Contributo straordinario dello Stato per il piano di elettrificazione dei Comuni dell'Isola . . .	L. 750.000.000

Art. 3.

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa (tabella *B*) per l'esercizio finanziario corrente annesso alla legge regionale 30 dicembre 1954, n. 26, sono variati nel modo seguente:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 8. — Premi giornalieri di presenza al personale (art. 8 D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19) (spesa obbligatoria)	L. 8.000.000
Cap. 25. — Premi giornalieri di presenza al personale del Centro regionale antimalarico ed antinsetti (art. 8 D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19) (spesa obbligatoria)	» 5.000.000
Cap. 102. — Affari generali e turismo: spese per opere pubbliche di interesse turistico	» 80.000.000
Cap. 105. — Lavori pubblici: spese per l'edilizia scolastica elementare (1° stralcio)	» 260.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 6. — Stipendi, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale di pubbliche amministrazioni comandato presso l'Amministrazione regionale (leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6; 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 10; 4 maggio 1953, n. 16; 5 maggio 1953, n. 19) (spesa fissa)	» 25.000.000
Cap. 7. — Stipendi, salari, indennità, assegni e trattamento di licenziamento al personale assunto dall'Amministrazione regionale (leggi regionali 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 15; 5 maggio 1953, n. 19) (spesa fissa)	» 30.000.000
Cap. 9. — Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 2, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19)	» 5.000.000
Cap. 12. — Indennità di gabinetto al personale del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e delle Segreterie particolari del Presidente e degli Assessori (art. 2, D.L.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282) (spesa obbligatoria)	» 3.000.000
Cap. 17. — Spese per cancelleria, stampati, illuminazione, riscaldamento, manutenzione di mobili e di locali, acquisto di pubblicazioni, funzionamento della biblioteca e varie	» 5.000.000
Cap. 24. — Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale del Centro regionale antimalarico ed antinsetti (articoli 3 e 9, legge regionale 17 marzo 1953, n. 6) (spesa fissa)	» 20.000.000
Cap. 30. — Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dell'Ispettorato regionale delle foreste, di quelli ripartimentali del Corpo forestale, del Corpo di polizia forestale e del Commissariato regionale per gli usi civici (art. 7, D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327) (spesa fissa); indennità giornaliera per il mantenimento dei quadrupedi e compenso annuo per spese di ferratura, consultazioni veterinarie, acquisto di medicine ed affitto di scuderie agli agenti forestali (art. 5, legge regionale 29 aprile 1953, n. 13) (spesa fissa)	» 25.000.000
Cap. 32. — Compensi per lavoro straordinario al personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dell'Ispettorato regionale delle foreste, di quelli ripartimentali del Corpo forestale, del Corpo di polizia forestale, del Commissariato regionale per gli usi civici (art. 2, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19) .	» 5.000.000

Cap. 36. — Spese per promuovere le iniziative intese a divulgare la conoscenza dei problemi e dell'attività della Regione ed a documentare fatti ed avvenimenti di interesse regionale (legge regionale 7 maggio 1953, n. 11) L. 50.000.000

Cap. 50. — Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440) » 40.000.000

Cap. 51. — Contributo annuale a favore dell'Ente sardo industrie turistiche (legge regionale 22 novembre 1950, n. 62) e spese per opere, manifestazioni e propaganda turistica (legge regionale 21 aprile 1955, n. 7) » 40.000.000

Cap. 59. — Spese per i corsi annuali di scuole popolari (legge regionale 20 dicembre 1950, n. 71), per la istituzione dei centri di lettura (legge regionale 3 ottobre 1952, n. 26), e per le biblioteche scolastiche e popolari (T.U. approvato col R.D. 5 febbraio 1928, n. 577) » 15.000.000

Cap. 89. — Spese e contributi diretti a promuovere ed a favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni idonee a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico dell'industria e l'incremento degli scambi (legge regionale 6 aprile 1954, n. 5) . » 22.000.000

Cap. 97. — Acquisto di automezzi nonchè di mobili occorrenti all'attrezzatura degli uffici e di altri locali necessari al funzionamento dell'Amministrazione . » 2.000.000

Cap. 98. — Spese per la sistemazione e lo adattamento dei locali » 15.000.000

Cap. 113. — Contributi a favore del pubblico spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive (legge regionale 21 giugno 1950, n. 17) » 125.000.000

Cap. 122. — Fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali (legge regionale 27 giugno 1949, n. 1) » 150.000.000

Cap. 123. — Spese e contributi in favore di Comuni, Amministrazioni provinciali, istituzioni e consorzi di assistenza sanitaria ed altri enti pubblici di assistenza e beneficenza per l'impianto di nuovi centri ospedalieri ed ambulatoriali, e per il miglioramento di quelli esistenti (leggi regionali 20 giugno 1950, n. 15; 18 maggio 1951, n. 8); contributi per la prima attivazione del funzionamento dei centri medesimi (legge regionale 2 aprile 1954, n. 3) » 71.000.000

Cap. 140. — Spese per la costruzione di case minime (art. 1 legge regionale 8 maggio 1951, n. 5) » 500.000.000

Cap. 143. — Contributi per opere di miglioramento fondiario (art. 2, legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e legge regionale 8 maggio 1953, n. 14), per la piantagione di essenze forestali (legge regionale 15 giugno 1954, n. 12) e per la sistemazione dei magazzini delle Casse comunali di credito agrario (art. 4, legge regionale 8 luglio 1952, n. 21) » 150.000.000

Cap. 145. — Contributi per l'esecuzione di lavori intesi a favorire l'incremento della produzione agricola e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata (art. 1, della legge regionale 9 agosto 1950, n. 44) . . » 200.000.000

Cap. 148. — Contributi per la sistemazione ed il riattamento delle strade vicinali (art. 2 legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46) e di quelle di trasformazione fondiaria . . » 100.000.000

Cap. 168. — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri scuola di lavoro per disoccupati e per le indennità ai lavoratori ammessi ai cantieri stessi (leggi regionali 4 febbraio 1950, n. 3; 14 febbraio 1952, n. 2) . . . » 350.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 novembre 1955

BROTZU

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1955, n. 18.

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1950.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 28 *del* 21 *novembre* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

dell'esercizio finanziario 1950

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1950, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in: . . . L. 5.370.496.600,98
delle quali furono riscosse . . . . » 4.704.652.902,73

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 665.843.698,25

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1950, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in: . . . L. 5.367.234.930,00
delle quali furono pagate . . . . . » 937.055.091,20

e rimasero da pagare . . . . . L. 4.430.179.838,80

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1950 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	5.370.496.600,98
Spesa	»	4.587.234.930,00
Avanzo effettivo	L.	783.261.670,98

Movimento di capitali:

Entrata	L.	—
Spesa	»	780.000.000,00
Disavanzo per movimento di capitali	L.	780.000.000,00

Riepilogo generale:

Entrata	L.	5.370.496.600,98
Spesa	»	5.367.234.930,00
Avanzo finanziario dell'esercizio	L.	3.261.670,98

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
alla chiusura dell'esercizio finanziario 1950

Art. 4.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1950, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1950 (art. 1)	L.	665.843.698,25
Somme riscosse e non versate in tesoreria	»	59.397.008,00
Residui attivi al 31 dicembre 1950	L.	725.240.706,25

Art. 5.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1950, sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio, nella somma di L. 4.430.179.838,80

per le spese accertate rimaste da pagare per la competenza propria dell'esercizio 1950 (art. 2).

GESTIONI EXTRA BILANCIO

Art. 6.

I risultati della gestione dei fondi somministrati alla Regione per l'impianto ed il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione sono determinati, come risulta dall'apposito allegato al rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1950, nelle seguenti somme:

Riepilogo:

Entrata	L.	89.000.952,00
Spesa	»	87.035.854.00
Avanzo finanziario della gestione 1949	L.	1.965.098,00

SITUAZIONE FINANZIARIA GENERALE

Art. 7.

E' accertato, nella complessiva somma di L. 5.226.768,98

L'avanzo finanziario risultante dalla gestione 1950, come risulta dai seguenti dati:

Avanzo della gestione del bilancio 1950	L.	3.261.670,98
Avanzo della gestione 1949	»	1.965.098,00
Totale	L.	5.226.768,98

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 8.

E' convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 15 dicembre 1950, n. 36, concernente il prelevamento di L. 2.400.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 28).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 novembre 1955

BROTZU

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1955, n. 19.

Concessioni di viaggio a favore dei dipendenti del Consiglio e dell'Amministrazione della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 28 *del* 21 *novembre* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, con le Amministrazioni e Società esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviari e marittimi, apposite convenzioni intese ad assicurare al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Consiglio e dall'Amministrazione della Regione e alle rispettive famiglie, le agevolazioni godute dagli impiegati dello Stato e rispettive famiglie in ordine alle concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti di persone e di cose.

Art. 2.

Il numero delle concessioni per gli impiegati e per i rispettivi nuclei familiari sarà stabilito anno per anno con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore ai trasporti e previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 3.

Con apposito regolamento verranno emanate, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, le norme di attuazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1956.

Per l'attuazione della presente legge verrà istituito, nel bilancio di previsione della spesa per gli esercizi 1956 e successivi, il seguente capitolo: «Facilitazioni di viaggio al personale del Consiglio e dell'Amministrazione della Regione».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 novembre 1955

BROTZU

(1686)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3106937) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.